



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 85** **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 35/AA al N. 43/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilio)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 35/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 714 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Massimo ANSELMi e della società ACF AREZZO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO ANSELMi, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ACF AREZZO ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 2 calciatrici, Cartarasa Chiara Anna (tesseramento del 10.09.2019) e Ciarpaglini Alice (tesseramento del 30.10.2018), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

ACF AREZZO ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo ANSELMi in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società ACF AREZZO ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per il Sig. Massimo ANSELMi e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ACF AREZZO ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 36/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 710 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Andrea BERTOLINI e della società ASD PORTOGRUARO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BERTOLINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD PORTOGRUARO CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 7 calciatrici: BRAVIN Morgan Sooner (tesseramento del 3/09/2014), DE FAZIO Lucia (tesseramento del 13/09/2019), DEFENDI Giulia Carolina (tesseramento del 15/11/2019), MASCARIN Maddalena (Tesseramento del 15/09/2014), MINUTELLO Rachele (tesseramento del 12/09/2018), TOSSUTTI Lucia (tesseramento del 13/09/2019) e ZOIA Marta (tesseramento del 3/09/2014), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

ASD PORTOGRUARO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BERTOLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PORTOGRUARO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea BERTOLINI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD PORTOGRUARO CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Marco Brunelli**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Gravina**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 37/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 557 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BUDRONI e Pietro Gesuino MOLINAS, e della società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BUDRONI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile e come tale legato da rapporto di immedesimazione organica con tale società, in violazione dell'art. 4, comma 1, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al C.U. 78/A del 1.09.2020 in relazione a quanto disposto dal Protocollo Allenamenti e Gare per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali L.N.D. per la Stagione Sportiva 2020/21, per avere consentito che la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile -nel corso dell'intera stagione sportiva 2020/21- non ottemperasse all'obbligo di effettuare l'analisi e la refertazione dei Test Antigenici quantitativi indicati nel sopra menzionato Protocollo presso una Struttura Sanitaria pubblica o privata con regolare autorizzazione regionale;

PIETRO GESUINO MOLINAS, all'epoca dei fatti medico sportivo della società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile, in violazione dell'art. 4, comma 1, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al C.U. 78/A del 1.09.2020 in relazione a quanto disposto dal Protocollo Allenamenti e Gare per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali L.N.D. per la Stagione Sportiva 2020/21, per essere venuto meno all'obbligo di effettuare l'analisi e la refertazione dei Test Antigenici quantitativi indicati nel sopra menzionato Protocollo presso una Struttura Sanitaria pubblica o privata con regolare autorizzazione regionale;

ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i signori Andrea Budroni e Pietro Gesuino Molinas al momento della commissione dei fatti o comunque nei cui confronti è stata svolta attività nell'interesse della stessa e rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BERTOLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, e dal Sig. Pietro Gesuino MOLINAS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Andrea BUDRONI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Pietro Gesuino MOLINAS, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società ASD FC SASSARI FEMMINILE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 660 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giacomo PARIGI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIACOMO PARIGI, calciatore tesserato all'epoca dei fatti con la società US Vibonese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - BARI* del 3 aprile 2021, al 32mo minuto del primo tempo, pronunciato espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo PARIGI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per il Sig. Giacomo PARIGI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 704 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Cristiano MARTEDDU, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIANO MARTEDDU, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto iscritto (con il n. 1401) nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, nel commentare la decisione della Divisione Calcio A 5 FIGC LND di abolire per la stagione sportiva 2020/2021 i playoff di Serie B nonché - contestualmente - di limitare il numero delle retrocessioni da due ad una solamente, recato offesa al prestigio e al decoro propri della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale mediante frasi ed espressioni proferite (postate) tramite il social network "Facebook";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristiano MARTEDDU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Cristiano MARTEDDU;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonino MALLAMACI e della società ASD POLISPORTIVA FUTURA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO MALLAMACI, all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato in data 05.05.2021 una mail all'indirizzo di posta elettronica della Presidenza della Divisione Calcio a 5, al fine di argomentare in merito alla decisione assunta da quella Divisione di far disputare senza obbligo di contemporaneità le gare valevoli per i play off del girone H di serie B s.s. 2020-21, contenente espressioni e frasi lesive dell'onore, del prestigio e del decoro propri della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale.

ASD POLISPORTIVA FUTURA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino MALLAMACI, e dal Sig. Pasqualino Cogliandro, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA FUTURA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino MALLAMACI, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA FUTURA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Marco Brunelli**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Gravina**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 620 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Ezio CAPUANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EZIO CAPUANO, all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei registri del Settore Tecnico della F.I.G.C. (n. 844470 Uefa Pro), in violazione dell'art. 4, comma 1, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al C.U. 78/A del 1.09.2020 relativo alla osservanza dei protocolli sanitari e dell'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere fatto accesso agli impianti sportivi della società Paganese in occasione della gara del Campionato di Lega Pro *Paganese-Viterbese* del 3.3.2021, senza averne titolo, accedendo dalla cosiddetta "Zona 1" e posizionandosi per quasi tutta la durata della gara nella tribuna normalmente destinata agli spettatori ("Zona 2");

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ezio CAPUANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica ed € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Ezio CAPUANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Ugo TOMASELLI e della società CSR.D. AZALEE (oggi ASD AZALEE SOLBIATESE 1911), avente ad oggetto la seguente condotta:

UGO TOMASELLI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società CSR.D. AZALEE (oggi ASD AZALEE SOLBIATESE 1911), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto per la s.s. 2020/2021 con la calciatrice Galletti Martina (tesseramento del 11.07.2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

CSR.D. AZALEE (oggi ASD AZALEE SOLBIATESE 1911), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ugo TOMASELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CSR.D. AZALEE (oggi ASD AZALEE SOLBIATESE 1911);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ugo TOMASELLI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società CSR.D. AZALEE (oggi ASD AZALEE SOLBIATESE 1911);
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 711 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Claudio FENUCCI e della società BOLOGNA FC 1909 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO FENUCCI, all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della società BOLOGNA FC 1909 SPA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto per la s.s. 2020/2021 con la calciatrice BENASSI Elisa (tesseramento del 23.09.2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

BOLOGNA FC 1909 S.P.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio FENUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società BOLOGNA FC 1909 S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille) di ammenda per il Sig. Claudio FENUCCI, e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società BOLOGNA FC 1909 S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Marco Brunelli**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Gravina**